

**LINEE GUIDA**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE**  
**PENE SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI**

Ai sensi dell'art. 545-*bis* c.p.p., introdotto con d.lgs. n. 150/2022, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti, provvedendo all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nel medesimo art. 545-*bis*.

Ai sensi dell'art. 20-*bis* c.p. *“Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono le seguenti:*

- 1) la semilibertà sostitutiva;*
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;*
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;*
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.*

*La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.*

*Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.*

*La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.”*

La nuova disciplina attribuisce, quindi, al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena, alcune forme di esecuzione extra-carceraria che nell'ordinamento penitenziario vigente erano definite come “misure alternative alla detenzione”.

Il giudice della cognizione è, in questi casi, chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale.

Si tratta, infatti, di valutare se vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato e che, anche attraverso opportune prescrizioni, al contempo assicurino la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati.

Per adempiere a tale compito, il giudice ha ovviamente bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione.

Per questo è stato previsto il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE).

In questa medesima ottica non deve essere trascurato l'apporto della difesa del condannato, che – ove miri alla sostituzione della pena detentiva – ha il concreto interesse a fornire al giudice tutti gli elementi conoscitivi funzionali allo scopo.

Si ritiene utile, pertanto, evidenziare di seguito i principali adempimenti di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo.

## 1. RICHIESTA DI PENA SOSTITUTIVA FORMULATA IN SEDE DI CONCLUSIONI E QUINDI PRIMA DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO

1.1. Può verificarsi l'ipotesi che il Difensore dell'imputato, munito di procura speciale o con l'accordo dell'imputato presente, formuli, in sede di conclusioni, una richiesta di pena sostitutiva. In tal caso, il Difensore potrà munirsi, già prima dell'udienza fissata per la discussione, della documentazione (di cui *infra*) utile per la valutazione sull'eventuale sostituzione e depositarla in sede di discussione.

In questo modo, il Giudice, sentito il parere del pubblico ministero, ove ritenga che la richiesta sia accoglibile e ritenga sufficienti le informazioni acquisite, potrà decidere pronunciando un unico dispositivo, nel quale sarà già indicata la sostituzione della pena detentiva (ad eccezione del caso della semilibertà sostitutiva, per cui è necessaria la predisposizione del programma da parte dell'UEPE), senza necessità di rinvio nei successivi 60 giorni.

Va precisato che, in caso di richiesta di applicazione della pena, l'accordo dovrà comprendere anche la sua sostituzione. Sarà, pertanto, indispensabile che le parti producano la documentazione utile alla relativa valutazione. In particolare, il Difensore depositerà la documentazione necessaria a concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa.

1.2. A titolo esemplificativo, la DOCUMENTAZIONE prodotta dal Difensore potrà riguardare:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva: documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione, quali contratto di lavoro e buste paghe recenti;
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo: indicare l'ente tra quelli indicati all'art. 56-bis comma 1 (convenzionato con il Tribunale di Ivrea), di cui allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro; comprovare eventuale iscrizione a corsi di studio/formazione; allegare eventuali certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura e alle altre condizioni soggettive di cui all'art. 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze, gravidanza, maternità/paternità, etc.). Si precisa che in nessun caso potrà essere sostituita la pena in assenza della disponibilità dell'ente convenzionato, per cui sarà onere dell'interessato e del suo Difensore reperirne la disponibilità;
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva: produrre la documentazione relativa alla legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi; indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; comprovare eventuale iscrizione a corsi di studio/formazione; allegare eventuali certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura e alle altre condizioni soggettive di cui all'art. 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze, gravidanza, maternità/paternità, etc.); fornire ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'UEPE (N.B.: la disponibilità di un domicilio idoneo può essere ritenuta sulla base della documentazione che viene normalmente considerata sufficiente per applicare gli A.A.DD. e, quindi, anche in assenza di un accertamento specifico;

laddove un accertamento sia ritenuto indispensabile, lo si chiederà all'UEPE ovvero alle forze dell'ordine, procedendo a norma del punto 1.5.);

- in caso di semilibertà sostitutiva: indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno; comprovare eventuale iscrizione a corsi di studio/formazione; allegare eventuali certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura e alle altre condizioni soggettive di cui all'art. 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze, gravidanza, maternità/paternità, etc.); fornire ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UEPE con il quale il Difensore interloquire.

**1.3.** In ogni caso, il Difensore è invitato ad indicare i riferimenti mail e telefono suoi e dalla parte per facilitare i contatti con l'UEPE, la cui PEC di riferimento è: prot.uepe.torino@giustiziacert.it

**1.4.** Nel caso in cui, a fronte della richiesta di pena sostitutiva formulata dal Difensore in sede di conclusioni, il Giudice ritenga che non ricorrano i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689/1981) per poter applicare una pena sostitutiva, pronuncerà il dispositivo di condanna senza indicazione della sostituzione della pena, enunciando nella motivazione della sentenza le specifiche ragioni del diniego, anche al fine di instaurare l'eventuale controllo di secondo grado e di legittimità sul punto.

**1.5.** Resta fermo che qualora il Giudice non sia nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta - o perché il Difensore, pur formulando l'istanza di sostituzione, non abbia depositato la documentazione di cui al punto 1.2., o perché gli elementi fattuali prospettati dal Difensore e la documentazione prodotta sono ritenuti dal Giudice insufficienti per procedere ad una decisione immediata -, sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p., procedendo come di seguito indicato al punto 2.2. lett. b.

## **2. RICHIESTA DI PENA SOSTITUTIVA FORMULATA DOPO LA LETTURA DEL DISPOSITIVO DI CONDANNA**

**2.1.** Qualora non sia stata formulata dal Difensore istanza di sostituzione della pena in sede di conclusioni, il Giudice pronuncia dispositivo di condanna senza indicazione della sostituzione della pena.

A questo punto possono verificarsi i seguenti scenari:

- a) il Giudice, quando non ritenga sussistenti le condizioni per applicare pene sostitutive (condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689/1981, ovvero insussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, in applicazione dei criteri di cui all'art. 58 L. n. 689/1981), omette di dare avviso alle parti e, nella motivazione della sentenza, deve enunciare le specifiche ragioni che hanno giustificato l'omesso avviso, anche al fine di instaurare l'eventuale controllo di secondo grado o di legittimità sul punto;
- b) il Giudice, se ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689/1981) e se ritenga ai sensi dell'art. 58 L. 689/81 di poter applicare una pena sostitutiva, darà avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive.

In questa seconda ipotesi, possono verificarsi le seguenti alternative:

b.1.) in caso di **assenza di consenso della parte legittimata** (imputato personalmente o difensore munito di apposita procura speciale), il giudice ne darà atto a verbale. La mancata presenza dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non comportano la necessità di disporre un differimento dell'udienza, tuttavia, il giudice potrà concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, un rinvio;

b.2.) l'imputato, anche a mezzo di procuratore speciale, **esprime il proprio consenso alla sostituzione della pena**, chiedendo l'applicazione di una o più pene sostitutive, indicando quella/e prescelta/e tra quelle per le quali sussistono le condizioni.

2.2. Nel caso in cui, a seguito dell'avviso, vi sia consenso alla sostituzione della pena, possono verificarsi le seguenti alternative:

- a) nel caso in cui il Difensore sia già in possesso della documentazione di cui al punto 1.2. e la depositi, il Giudice, sentito il pubblico ministero, nel caso ritenga detta documentazione sufficiente per decidere, potrà **decidere immediatamente sulla sostituzione della pena, integrando il dispositivo di condanna appena letto** (con la sola eccezione della semilibertà sostitutiva, per la quale il giudice dovrà necessariamente rinviare l'udienza dei 60 giorni previsti in attesa del necessario programma dell'UEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, L. n. 689/1981 (N.B.: questo caso è l'unico in cui il programma predisposto dall'UEPE deve ritenersi indispensabile);
- b) nel caso in cui il Giudice non sia nelle condizioni di decidere immediatamente, **sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p., nel termine di 60 giorni**, per consentire, a seconda delle necessità:
  - la produzione di documenti da parte del Difensore;
  - l'acquisizione di tutte le informazioni strettamente necessarie dalle FFOO e/o dalla GDI e la documentazione indicata nell'art. 545-bis, comma 2, c.p.p.;
  - l'elaborazione del programma di trattamento dell'UEPE (programma indispensabile nei soli casi di semilibertà e che può essere opportuno per la detenzione domiciliare);
  - l'acquisizione delle certificazioni di disturbo per dipendenze da sostanze stupefacenti o alcool o disturbo ludopatico, il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi, ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive rilevanti.

In tutti i casi, l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.

Si precisa che non rientra tra le competenze dell'UEPE, ma è rimessa alla valutazione del giudice, valutare la sussistenza delle condizioni ostative o optare per una particolare pena sostitutiva, per cui il giudice indicherà all'UEPE la pena sostitutiva che intende

applicare e, nel caso in cui richieda un programma per più opzioni, specificherà le ragioni della scelta multipla.

**2.3.** Una volta che il Giudice ritiene di avere a disposizione tutti gli elementi per decidere sulla sostituzione della pena - o immediatamente dopo il primo dispositivo di condanna o a seguito di rinvio dell'udienza a norma dell'art. 545 bis comma 1 c.p. - **pronuncia dispositivo integrativo con cui dispone la sostituzione della pena comminata con il primo dispositivo.** In particolare:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, se ritiene di avere elementi sufficienti per poter determinare il valore giornaliero, pronuncia il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva, con l'eventuale rateizzazione (N.B.: il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza);
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente, pronuncia il secondo dispositivo (per LPU non è previsto alcun programma dell'UIEPE);
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, se ritiene la documentazione prodotta sufficiente a determinare i contenuti e sussistenti le condizioni per detta pena, pronuncia il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le altre condizioni di fatto che ritiene di dover specificare;
- in caso di semilibertà sostitutiva, valutato il programma di trattamento previsto dall'UEPE e ritenuto lo stesso adeguato, disporrà la sostituzione della pena detentiva con la semilibertà.

**2.4.** Qualora, invece, all'udienza successiva alla lettura del dispositivo, laddove la documentazione o le informazioni acquisite non consentano di ritenere accoglibile la richiesta di sostituzione della pena ovvero l'imputato o il procuratore speciale dichiarino di revocare il consenso espresso, il Giudice **confermerà il primo dispositivo**, dando sempre atto nella sentenza della motivazione delle ragioni che lo hanno indotto a non sostituire la pena.

### **3. PROCEDIMENTO A CARICO DI PIU' IMPUTATI.**

**3.1.** In caso di processo a carico di più imputati, qualora, a seguito di avviso da parte dal Giudice, soltanto alcuni imputati intendano/possano accedere alla sostituzione della pena, il Giudice dovrà disporre sempre lo **stralcio** di ciascuna delle posizioni con pena sostituiva (a meno che non sia possibile o comunque altamente prevedibile una definizione contestuale delle relative richieste).

In questi casi, si raccomanda di scrivere nell'intestazione del dispositivo il solo numero di R.G.N.R. (e non anche l'R.G. Trib.), stante la necessità di separare dette posizioni e di attribuirvi un diverso numero RG. Trib.

**3.2.** La Cancelleria effettuerà lo stralcio, inserirà copia conforme del dispositivo in ogni fascicolo e procederà a dare un nuovo numero di Tribunale al/ai fascicolo/i stralciato/i.

**3.3.** Il giudice, previo stralcio, procederà a depositare nei termini la motivazione della/e sentenza/e per la/e quale/i non vi è stato rinvio in attesa di programma UEPE o altri accertamenti. La motivazione della/e sentenza/e per la/e quale/i vi è stato rinvio in attesa

programma UIEPE o di altri accertamenti, verrà depositata successivamente nel rispetto dei termini decorrenti dalla lettura del secondo dispositivo.

Le due motivazioni potranno essere anche del tutto sovrapponibili, a parte l'indicazione, per la sentenza non a pena sostitutiva, delle ragioni dell'omesso avviso o della mancata applicazione (inammissibilità/mancato consenso/altro); per quella a pena sostitutiva, delle ragioni a base della scelta della pena sostitutiva applicata in sostituzione, con indicazione anche dei motivi che sorreggono altre scelte (criterio conversione/particolari modalità/ambito territoriale etc.).

Nella sentenza il giudice indicherà nell'intestazione il relativo numero RG Tribunale e avrà cura di altresì di riportare in corsivo, apponendo la dicitura preliminare "*posizione per cui si è proceduto separatamente a seguito di stralcio disposto successivamente alla lettura del dispositivo*", anche i nomi, le imputazioni e la parte del primo dispositivo relativi alla o alle posizioni stralciate.

#### **4. ADEMPIMENTI A CARICO DELLA CANCELLERIA E DELL'UEPE**

**4.1.** La Cancelleria, ove sia necessario coinvolgere l'UEPE o le FF.OO, provvederà ad inviare le richieste di pena sostitutiva e tutta la documentazione utile all'UEPE e/o alle FF.OO competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta.

In particolare, sarà cura della Cancelleria indicare:

- le generalità complete dell'imputato e il domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- il Difensore nominato e recapiti di studio;
- il capo di imputazione;
- l'eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- le generalità e i recapiti della p.o.;
- la documentazione acquisita;
- la data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545-*bis* c.p.p.

**4.2.** L'UEPE, ricevuta la richiesta da parte della Cancelleria:

- aprirà il relativo fascicolo acquisendo la documentazione trasmessa dalla Cancelleria;
- effettuerà, anche a mezzo della Polizia Penitenziaria, le verifiche necessarie;
- si occuperà di acquisire dall'ASL e/o dal CSM le informazioni e i progetti richiesti dal giudice in modo da tenerne conto nel programma proposto;
- redigerà il programma di trattamento richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà;
- restituirà le informazioni o la relazione al giudice procedente e all'avvocato per eventuale integrazione con memoria ex art. 545-*bis*, comma 2, c.p.p.;
- garantirà un canale di risposta più veloce nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di detenuti.

**4.3.** La cancelleria trasmetterà al momento dell'irrevocabilità all'UEPE e alle FF.OO. le sole sentenze con pena sostitutiva degli LPU o i decreti penali di condanna per LPU.

In relazione alla detenzione domiciliare sostitutiva e/o alla semilibertà sostitutiva l'UEPE e le FF.OO. riceveranno la sentenza irrevocabile nel momento della esecuzione (a cura dell'ufficio del Magistrato di Sorveglianza).

L'eventuale impugnazione sarà comunicata all'UEPE solo nel caso in cui l'UEPE abbia predisposto il programma o sia stato comunque interpellato.

L'UEPE si occuperà dei controlli e della verifica dell'andamento della sanzione sostitutiva del LPU, mentre le FF.OO avranno compiti specifici di verifica del rispetto di altre prescrizioni (tra queste in particolare rispetto del limite territoriale imposto).

